

**LEGGE REGIONALE 4 marzo 1974, n. 11**

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 9 " NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 NN. 1- 2- 3- 4- 5- 6 E DEI DPR 15 GENNAIO 1972, NN. 7- 8- 9- 10- 11", E MODIFICAZIONE DELLA LEGGE STESSA <sup>(1)</sup>**

Legge abrogata da:  
art. 2 L.R. 16 luglio 2015 n. 10

---

**Note**

1 . Come disposto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 2015, n. 10: "Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla suddetta legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa." Come disposto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 2015, n. 10: "In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la suddetta legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate."